



CONI

**FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
UFFICIO GIUSTIZIA SPORTIVA**

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211
www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N° 68

Roma, 23 gennaio 2007

Anno sportivo 2006-2007

IL GIUDICE UNICO NAZIONALE HOCKEY

CONSIDERATO

che il Procuratore Federale aveva rinviato a giudizio presso lo scrivente il Sig. De Mola Claudio, con richiesta di squalifica per sei mesi, e la Società A.S.D. Hockey Sarzana, con richiesta di deplorazione e ammenda di € 300,00, per cui si procedeva a rituale convocazione presso la Sede Federale per il giorno 16 gennaio 2007, per essere sentiti in merito alle contestazioni loro attribuite;

RILEVATO

che i fatti di cui trattasi riguardano, principalmente, l'episodio per cui il Sig. De Mola è stato iscritto a referto - in occasione del Torneo Andersen del 24 settembre u.s. - come dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Hockey Sarzana, pur risultando tesserato per altra Società;

ATTESO

che all'audizione del 16 gennaio u.s. si presentava solamente il Sig. Corona Maurizio, in qualità di Presidente pro-tempore della Società A.S.D. Hockey Sarzana, dove dichiarava che il Sig. De Mola aveva in data 1 settembre 2006 presentato rinuncia al suo tesseramento come atleta nell'organico della Società Rotellistica Ceparanese, in quanto intenzionato a cessare l'attività come giocatore e che il disguido si è verificato in quanto, all'atto del tesseramento come dirigente del medesimo Sig. De Mola, la Segreteria della Società ha dimenticato di comunicare le avvenute dimissioni confermate, peraltro, dalla stessa Società Rotellistica Ceparanese con nota del 15/9/2006;

./.

DELIBERA

- di squalificare per quattro mesi il Sig. De Mola in quanto, anche se alleggerito dalle imputazioni contestategli dalla deposizione del Presidente della sua Società, avrebbe comunque dovuto interessarsi personalmente della sua situazione di tesseramento essendo già stato sanzionato in altra occasione (C.U. n° 224 a.s. 2005-2006) per analoga infrazione per cui l'episodio di cui trattasi va ricompreso nella fattispecie di recidiva specifica;
- di comminare alla Società A.S.D. Hockey Sarzana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la sanzione della deplorazione e dell'ammenda di €300,00.

F.to

Il Giudice Unico Nazionale Hockey
Dott. Marcello Bicini